



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 37 del 30-12-2025

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI AVIATICO AL 31.12.2024 E RENDICONTAZIONE PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, nella Sala Civica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Mattia Carrara	SINDACO	Presente
Fabrizio Dentella	VICE SINDACO	Presente
Angelo Carrara	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
Massimo Majocchi	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
Marica Carrara	CONSIGLIERE	Presente
Antonio Prosperi	CONSIGLIERE	Presente
Orietta Ghilardi	CONSIGLIERE	Presente
Eleonora Borgonovo	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
Francesco Dentella	CONSIGLIERE	Assente
Ingrid Dentella	CONSIGLIERE	Assente
Massimiliano Loda	CONSIGLIERE	Assente
Totale PRESENTI		8
Totale ASSENTI		3

ASSESSORI ESTERNI (senza diritto di voto)

Cognome e Nome	Presente/Assente
Christian Carrara	Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Tiraboschi.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza Mattia Carrara, nella sua qualità di PRESIDENTE che espone l'oggetto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI AVIATICO AL 31.12.2024
E RENDICONTAZIONE PRECEDENTE PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE**

Il sindaco procede nell'illustrare il piano di razionalizzazione. Per Uniacque Spa si conferma il mantenimento, la Società Valseriana servizi sociosanitari srl va ad essere dismessa e trasformata in azienda speciale, si auspica un contenimento dei costi. Evidenzia in particolare che i comuni di montagna non godono degli stessi servizi in ambito sociale presenti a valle e inoltre la domanda è piuttosto contenuta. Per quanto riguarda il consorzio, lo stesso è stato cessato nell'anno 2025 e giusto quest'anno si è firmato un accordo di valorizzazione delle partite reciproche di debiti e crediti. Le attività della società sono state acquistate dalla società Uniacque Spa, unica titolata per legge ad acquisirle.

Per quanto riguarda la Monte Poieto srl, si è ripercorso quanto svolto ed effettuato in sede di aumento capitale, soffermandosi in particolare sul fatto che non è stato concesso all'amministrazione di valutare adeguatamente le carte dell'aumento di capitale. Procede nella lettura della propria relazione.

Infine, per servizi comunali spa vi è una conferma del mantenimento senza razionalizzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

RICHIAMATA la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P ed approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29/09/2017;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- a) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero: a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RICHIAMATE, altresì:

- la propria deliberazione di C.C. n 42 del 06/12/2018, con cui, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data di riferimento del 31 dicembre 2017, costituente anche relazione sull'attuazione del piano di cui all'art. 24 del T.U.S.P.;
- la propria deliberazione di C.C. n 35 del 20/09/2019, con cui, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data di riferimento del 31 dicembre 2018, costituente anche relazione sull'attuazione del piano di cui all'art. 24 del T.U.S.P.;
- la propria deliberazione di C.C. n 20 del 05/09/2020, con cui, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data di riferimento del 31 dicembre 2019, costituente anche relazione sull'attuazione del piano di cui all'art. 24 del T.U.S.P.;
- la propria deliberazione di C.C. n. 31 del 30/12/2021, con cui, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data di riferimento del 31 dicembre 2020, costituente anche relazione sull'attuazione del piano di cui all'art. 24 del T.U.S.P.;
- la propria deliberazione di C.C. n. 40 del 27/12/2022, con cui, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data di riferimento del 31 dicembre 2021, costituente anche relazione sull'attuazione del piano di cui all'art. 24 del T.U.S.P.;
- la propria deliberazione di C.C. n 36 del 28/12/2023, con cui, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data di riferimento del 31 dicembre 2022, costituente anche relazione sull'attuazione del piano di cui all'art. 24 del T.U.S.P.;
- la propria deliberazione di C.C. n 35 del 28/12/2024, con cui, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data di riferimento del 31 dicembre 2023, costituente anche relazione sull'attuazione del piano di cui all'art. 24 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che il comma 1 del richiamato art. 20 prevede che l'operazione di ricognizione sia svolta annualmente al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un nuovo piano di razionalizzazione da adottare con apposito provvedimento;

TENUTO CONTO che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del T.U.S.P.;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.; 3) rientrano tra le casistiche previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) in presenza di necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) in presenza di necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore, rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RILEVATO che:

- i provvedimenti relativi alla ricognizione ordinaria annuale e l'eventuale conseguente piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, alla struttura di cui all'articolo 15 ed alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del T.U.S.P. da parte degli enti locali comporta la comminazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

VISTI gli indirizzi forniti dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) individuata presso il Dipartimento del Tesoro, condivisi con la Corte dei Conti, per la redazione del provvedimento di razionalizzazione

delle partecipazioni detenute, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP, e relativi allegati;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, come riportata nell'allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO la Relazione sull'attuazione del precedente piano evidenziante i relativi esiti, come riportata nell'allegato B) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 23/12/2025 prot. n. 3998, allegato alla presente;

VISTO il D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.); Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione il dirigente del Settore Economico Finanziario ha espresso pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegati alla presente;

VISTO il regolamento approvato con delibera C.C. n. 16 del 30/04/2022 sul funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l'art. 5, comma 2, *“E’, in ogni caso, possibile lo svolgimento delle sedute in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto. In tal caso la verbalizzazione evidenzierà i componenti dell’organo collegiale in presenza e quelli collegati da remoto”*.

CONSTATATO che la seduta di Consiglio comunale si è svolta in forma mista (in presenza e da remoto);

CON VOTI favorevoli n. 7 su n. 7 consiglieri votanti, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato contenente le schede ministeriali di rilevazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Aviatice alla data del 31 dicembre 2024;
- 2) **DI APPROVARE** la relazione conclusiva e il nuovo provvedimento di cui all'allegato relativi alla Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Aviatice alla data del 31 dicembre 2024, ai fini della loro razionalizzazione;
- 3) **DI DARE ATTO** che il nuovo provvedimento di razionalizzazione è così composto:
 - azioni di mantenimento senza razionalizzazione
 - o Uniacque Spa (diretta): si mantiene la società in quanto erogante di un servizio di interesse generale (s.i.i.)
 - o Servizi Comunali Spa (diretta): si mantiene la società in quanto erogante di un servizio di interesse generale (s.i.i.)
 - Azioni di mantenimento con razionalizzazione
 - o Servizi Sociosanitari Val Seriana Srl (diretta): si mantiene la società in quanto erogante di un servizio di interesse generale (gestione dei servizi sociali all'interno dell'ambito previsto dalla legge 328/2000). La razionalizzazione si rende necessaria in

quanto la crescita dei costi di gestione degli ultimi due anni richiede interventi di efficientamento della macchina amministrativa e di riduzione dei costi operativi. A tal fine non si riscontra interesse analogo da parte degli altri soci.

Da novembre 2025 la Società è stata trasformata in Azienda Speciale.

- Il consiglio comunale dà mandato al sindaco di procedere nelle sedi opportune per determinare la fusione, cessione, messa in liquidazione della società indirette che svolgono i servizi simili alla Società Servizi Comunali Spa:
 - SABB Servizi Ambientali Bassa Bergamasca (indiretta)
 - Servizi Comunali Milano Monza Brianza (indiretta)
 - in liquidazione
 - Consorzio territorio e ambiente (diretta): Si conferma la dismissione della Società CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA SPA e si dà atto della liquidazione nel novembre 2025;
 - Micromega network srl in liquidazione (indiretta)
 - cessione quote
 - Monte Poieto srl (diretta) l'ente vuole cedere le quote perché si ritiene che il servizio svolto non sia strategico per l'ente. Si conferma la non partecipazione all'aumento di capitale e la attuazione di tutte le misure tese a valutare l'operazione generale di svalutazione e conferimento dei beni. Alla data del 30/01/2025 la società è stata razionalizzata poiché il Comune coerentemente a quanto deliberato dal consiglio comunale non ha partecipato all'aumento uscendo completamente dal capitale di rischio;
- 4) **DI DISPORRE** che gli esiti della ricognizione di cui alla presente deliberazione siano comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i.;
- 5) **DI DISPORRE** che copia della presente deliberazione sia inviata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 4, T.U.S.P.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49

1° comma del T.U. – D.lgs. n. 264/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

UFFICIO AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Aviatico, 22-12-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

UFFICIO AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Aviatico, 22-12-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE
F.to Mattia Carrara

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero. 7 del Registro Pubblicazioni

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aviatico lì, 13-01-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Aviatico, lì 30-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi